

**ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO,
TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO ED
ENERGIA
SVILUPPO INDUSTRIALE, ENERGIA, RICERCA E INNOVAZIONE
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

N. 1874 in data 10-04-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UNA VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA CON P. D. N. 4961 DEL 1° SETTEMBRE 2021 ALLA SOCIETA' C.V.A. S.P.A. A S.U. PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL BLOCCO DI ANCORAGGIO DI FONDO E SULLE SELLE DI APPOGGIO CONDOTTA DEL SIFONE HÉRIN, IN COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ, A SERVIZIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "COVALOU".

La Dirigente della Struttura Sviluppo industriale, energia, ricerca e innovazione

Richiamate:

- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 61 in data 27 gennaio 2026 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2026;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 184, in data 27 febbraio 2026, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta Jasmine Abram;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i., (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), riguardanti le norme sul procedimento amministrativo;
- la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
- il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.);
- la legge regionale 28 luglio 2025, n. 24 (Misure urgenti per l'individuazione di superfici e aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili),
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1133 dell'11 agosto 2025 recante approvazione del documento recante "Procedimento regionale di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonte idroelettrica con contestuale concessione di derivazione d'acqua e Valutazione di impatto ambientale (VIA)". Revoca della DGR 9/2011";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4961 del 1° settembre 2021 del Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile con il quale è stata rilasciata alla "C.V.A. S.p.A. a s.u." di Châtillon (AO) l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015 per l'intervento di manutenzione straordinaria al blocco di ancoraggio di fondo e sulle selle di

appoggio condotta del sifone Hérin, in comune di Antey-Saint-André, a servizio dell'impianto idroelettrico denominato "Covalou";

preso atto che con nota del 23 dicembre 2025, acquisita al prot. n. 10652/ENER del 23 dicembre 2025, "C.V.A. S.p.A. a s.u." ha fatto richiesta di variante all'autorizzazione unica rilasciata con il sopra richiamato provvedimento dirigenziale 4961/2021;

dato atto che con nota prot. n. 10693/ENER del 23 dicembre 2025, ai fini dell'avvio del procedimento, è stato chiesto al proponente di integrare la documentazione progettuale;

preso atto che con nota del 19 gennaio 2026, acquisita al prot. n. 437/ENER del 20 gennaio 2026, il proponente ha trasmesso le integrazioni chieste nella predetta nota del 23 dicembre 2025;

considerato che la variante richiesta consiste principalmente:

- nella rimozione e sostituzione del tratto inferiore del ramo ascendente della condotta del sifone Herin, in adiacenza al blocco di ancoraggio di fondo, in sponda orografica sinistra del Rio Antey, danneggiato per effetto dei movimenti del versante sinistro nel corso degli anni. Successivamente verrà ricostruita la sella n.14 e messa in opera la nuova condotta, costituita da più elementi uniti tra loro in sito mediante saldatura; l'elemento iniziale e finale del nuovo tratto di condotta saranno opportunamente sagomati per assicurare il corretto raccordo alla tubazione esistente, la cui unione con la stessa avverrà tramite saldatura a temperatura controllata. A seguito della verifica della tenuta delle giunzioni verrà realizzato l'estensione del blocco di fondo fino ad inglobare il tratto iniziale della nuova condotta, in modo tale da trasferire la sezione di incastro sul nuovo tubo, caratterizzato da una resistenza più elevata rispetto a quella della tubazione esistente;

dato atto che con nota prot. n. 486/ENER del 21 gennaio 2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007 e contestualmente è stata convocata la Conferenza di servizi decisoria, prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i, per il giorno 4 marzo 2026;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 4 marzo 2026, nel quale è stata espressa una valutazione tecnica positiva sul progetto esaminato, subordinando il rilascio dell'autorizzazione unica al completamento della documentazione così come richiesto dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;

dato atto che con nota prot. n. 1730/ENER del 12 marzo 2026 sono stati trasmessi all'impresa proponente il verbale della predetta riunione della conferenza di servizi nonché tutti i pareri pervenuti dalle Strutture competenti, e sono stati assegnati 30 giorni per la produzione della documentazione integrativa richiesta;

preso atto che con nota del 17 marzo 2026, ns. prot. n. 1856/ENER del 18 marzo 2026, l'impresa proponente ha trasmesso le integrazioni chieste durante la riunione della Conferenza di servizi;

dato atto che con nota prot. n. 1891/ENER in data 19 marzo 2026 è stato comunicato alla Conferenza di servizi che le integrazioni di cui sopra sono state pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione regionale, ed è stato chiesto di fornire i relativi riscontri;

preso atto che con nota prot. n. 1408 del 20 marzo 2026, acquisita al protocollo con il n. 1925/ENER del 20 marzo 2026, DEVAL S.p.a. a s.u. ha confermato quanto comunicato nella precedente nota del 23 gennaio 2026 prot. n. 252;

preso atto che con nota prot. n. 5757 del 20 marzo 2026, acquisita al protocollo con il n. 1934/ENER del 20 marzo 2026, l'Ufficio affari territoriali e di presidio della Valle d'Aosta del Comando Militare Esercito Piemonte ha espresso il proprio nulla contro ai lavori in progetto;

preso atto che con nota prot. n. 2889 del 31 marzo 2026, acquisita al protocollo con il n. 2172/ENER del 31 marzo 2026, il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, all'emissione del provvedimento autorizzativo per la realizzazione della variante in oggetto;

preso atto che con nota prot. n. 2273 del 31 marzo 2026, acquisita al protocollo con il n. 2186/ENER del 31 marzo 2026, la Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette non ha formulato nuove osservazioni rispetto a quanto già espresso con il parere trasmesso in data 3 marzo 2026;

preso atto che con nota prot. n. 2904 del 31 marzo 2026, acquisita al protocollo con il n. 2192/ENER del 31 marzo 2026, la Struttura pianificazione territoriale non ha formulato ulteriori osservazioni rispetto al procedimento in oggetto;

considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. 190/2024, l'impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4 della l. n. 241/1990 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi del punto 3.7 dell'allegato alla d.G.r. 1133/2025, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

DECIDE

1. di concedere a CVA S.p.A. a s.u. di Châtillon, Partita IVA 01013130073, ai sensi del punto 3.7 dell'allegato alla d.G.r. 1133/2025, la variante all'autorizzazione unica rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4961 del 1° settembre 2021 per l'intervento di manutenzione straordinaria al blocco di ancoraggio di fondo e sulle selle di appoggio condotta del sifone Hérin, in comune di Antey-Saint-André, a servizio dell'impianto idroelettrico denominato "Covalou";
2. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e pertanto:

- le misure di monitoraggio del fenomeno franoso dovranno essere coerenti rispetto alle linee guida ISPRA per il monitoraggio delle frane (LG SNPA 32/2021);
- ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/1998, in fase di esecuzione degli interventi, non è ammessa l'occupazione delle sponde del torrente d'Antey-Saint-André con depositi di materiali e con lo stazionamento di mezzi d'opera;
- per l'esecuzione delle lavorazioni interferenti con le superfici demaniali appartenenti al torrente d'Antey, con un congruo anticipo di 15 giorni rispetto all'effettivo inizio dei lavori, dovrà essere presentata all'Ufficio gestione demanio idrico della Regione specifica istanza, ai sensi del R.D. 523/1904, per il rilascio dell'apposito benestare, disciplinante le modalità di intervento sulle superfici demaniali;
- per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri dovranno essere adottate, per tutta la durata del cantiere, le seguenti modalità operative:
 - assicurare che le operazioni di scavo e movimentazione di materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;
 - provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
 - imitare la velocità di transito degli automezzi all'interno delle aree di cantiere;
 - utilizzare mezzi a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione in materia e limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico prevenendo lo spegnimento dei motori nei periodi di non utilizzo;
 - assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico e scarico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;
 - assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
 - assicurare una corretta gestione delle fasi di stoccaggio dei materiali polverulenti in modo da prevenire la dispersione di polveri nell'aria (ad es. stoccaggio in silos o in sacchi chiusi e protetti, umidificazione costante dei cumuli di stoccaggio o copertura mediante teli, riduzione dell'altezza dei cumuli), intensificando le misure nei periodi caratterizzati da forte vento;
 - se nelle fasi di cantiere dovessero rendersi necessarie operazioni di rimozione di materiale vegetale, si ricorda che è vietata, ai sensi dell'art. 182 c. 6-bis del D.lgs. 152/2006, la pratica comune di abbruciamento di tale vegetazione in quanto non rientrante nelle normali pratiche agricole. Eventuali scarti di materiale vegetale dovranno essere inviati ad idoneo impianto di trattamento di rifiuti, per esempio presso il centro di compostaggio regionale;

- nel corso delle attività di cantiere, dovrà essere eseguito un controllo puntuale e periodico dei mezzi meccanici utilizzati per evitare sversamenti e immissioni accidentali di inquinanti (in particolare idrocarburi) sul suolo, all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei, in particolare in corrispondenza del guado di attraversamento del torrente Antey-Saint-André. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna del cantiere. Particolare attenzione dovrà anche essere posta nella gestione di eventuali depositi di sostanze potenzialmente inquinanti;
- in materia di inquinamento acustico dovrà essere concessa, da parte del Comune, l'autorizzazione in deroga prevista dall'art. 13, l.r. 20 del 30 giugno 2009. Inoltre, al fine di limitare quanto più possibile l'impatto nelle attività di cantiere per realizzazione dell'intervento l'Impresa autorizzata dovrà:
 - mettere in atto tutte le procedure possibili finalizzate alla limitazione delle emissioni sonore nell'ambiente circostante;
 - utilizzare nelle lavorazioni macchinari e attrezzature destinati a funzionare all'aperto omologati CE che rispettino i livelli di potenza sonora ammessi di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", e che siano in buono stato di manutenzione;
 - evitare per quanto possibile il contemporaneo utilizzo dei macchinari rumorosi e limitare comportamenti che possano produrre rumori inutili (lasciare macchinari non impiegati con motore acceso, trascinare materiali...);
- qualora siano previsti interventi di ripristino della vegetazione, dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone;
- c. per quanto riguarda i termini di inizio e fine lavori si fa espresso riferimento a quanto comunicato dalla Struttura sviluppo energetico sostenibile con nota prot. n. 6178/ENER del 28/08/2024, ovvero rispettivamente al 28 febbraio 2027 e al 28 febbraio 2029, decorsi tali termini l'autorizzazione perde efficacia;
- d. prima dell'inizio dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà consegnare una copia cartacea del progetto autorizzato alla Stazione forestale di Antey-Saint-André;
- e. è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di comunicare contestualmente al Comune di Antey-Saint-André, alla Stazione forestale di Antey-Saint-André, alla Struttura gestione demanio idrico, e, per conoscenza, alla Struttura sviluppo industriale, energia, ricerca e innovazione, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
- f. prima della realizzazione delle opere strutturali, l'Impresa autorizzata dovrà procedere alla prescritta denuncia presso il Comune di Antey-Saint-André ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
- g. prima dell'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà trasmettere alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico e alla Struttura sviluppo industriale, energia,

ricerca e innovazione, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree;

- h. contestualmente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori presso gli uffici comunali, l'Impresa autorizzata dovrà presentare alla Struttura sviluppo industriale, energia, ricerca e innovazione il progetto "as built" delle opere realizzate;
 - i. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, l'Impresa autorizzata assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale e il Comune di Antey-Saint-André da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
 - j. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; l'Impresa autorizzata dovrà inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura sviluppo industriale, energia, ricerca e innovazione;
 - k. qualora la società autorizzata intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita istanza/dichiarazione al soggetto competente per materia;
 - l. il presente provvedimento è trasmesso all'Impresa autorizzata, al Comune di Antey-Saint-André, alle Strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Antey-Saint-André e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
3. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Impresa autorizzata trasmetterà al Comune di Antey-Saint-André la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, l'Impresa autorizzata dovrà consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Stefano MARCIAS

La Dirigente
Jasmine ABRAM

JASMINE ABRAM

BILANCIO FINANZE E POLITICHE CREDITIZIE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 11/04/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO